

Associazione Culturale LEGGENDO TRA LE RIGHE

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997, l'Associazione culturale denominata **LEGGENDO TRA LE RIGHE**, con sede nel Comune di Gerace (RC) C/da Passo Zita n. 35.
L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica e apartitica.

Chiunque aderisce alla presente Associazione accetta per intero, senza esclusione alcuna, tutti gli articoli del presente Statuto.

L'attività dell'Associazione si svolge secondo i dettami del presente Statuto e di eventuali regolamenti integrativi adottati.

Art. 2 - Scopo e oggetto

L'Associazione si prefigge e persegue, con le sue attività, i seguenti scopi:

- a) La promozione e diffusione della cultura e della ricerca mediante l'organizzazione e la realizzazione, anche per conto di terzi, di manifestazioni, presentazioni libri, reading poetici e letterari, convegni, conferenze, programmi radiofonici, arti audiovisive, manifestazioni teatrali, eventi musicali, incontri con autori, rassegne e concorsi letterari nazionali ed internazionali nell'ottica di "fare sistema culturale";
- b) Attività di editing, di marketing e merchandising, recensioni, prefazioni, introduzioni, attività giornalistiche, piccola editoria e pubblicazione delle antologie dei premi letterari;
- c) L'incentivazione degli scambi culturali nel campo della lettura con autori ed editori italiani ed esteri;
- d) L'organizzazione di visite culturali a mostre e città d'arte e partecipazione ad eventi culturali;
- e) Promuovere la costituzione e/o partecipazione a federazioni di associazioni con fini anche soltanto parzialmente analoghi, nonché costituire consorzi e comitati con associazioni o affiliazioni o gemellaggi, conservando la propria autonomia;
- f) Svolgere attività volte alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, bibliotecario e museale;
- g) Ampliare e intensificare i rapporti e la collaborazione con la pubblica amministrazione, con le facoltà e gli istituti universitari, con enti, associazioni e privati;
- h) Organizzare e promuovere corsi, seminari e altre iniziative intese alla formazione e aggiornamento professionale;
- i) Promuovere e svolgere attività di volontariato e di relazione d'aiuto e sostegno alla persona;
- j) Favorire e sostenere iniziative dirette al recupero ed alla valorizzazione dei dialetti, della cultura, delle tradizioni, del folklore e ogni altra attività di promozione culturale che interessi lo sviluppo del territorio;
- k) Praticare ed incrementare l'attività sportiva, ludica, promozionale e ricreativa;

- l) Svolgere fattiva opera di promozione e sensibilizzazione proponendo il miglioramento delle strutture, delle infrastrutture, dei servizi, l'abbellimento degli spazi pubblici e dei beni culturali e centri storici;
- m) Promuovere e pubblicizzare la propria attività e immagine utilizzando modelli, disegni e emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

L'Associazione intende adeguarsi alla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale

Art. 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari.

Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo salvo rinuncia, dimissioni scritte o esclusione deliberata a maggioranza dei 2/3 del Consiglio Direttivo, per fatti e/o comportamenti di comprovata incompatibilità con le finalità dell'Associazione.

Soci ordinari sono persone o enti i quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali e si impegnano a pagare annualmente la quota associativa.

L'età minima necessaria per l'ammissione è di 18 anni.

Art. 4 - Ammissione dei Soci Ordinari

L'iscrizione dei soci ordinari avviene tramite presentazione della **domanda d'iscrizione**, da effettuarsi su specifico modello predisposto dalla presidenza. La domanda dovrà contenere, oltre ad ogni utile indicazione - ivi compresa la PEC se posseduta - la dichiarazione esplicita d'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e del vigente Regolamento di attuazione. I soci dovranno versare al momento dell'iscrizione la quota di ammissione nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed in nessun caso restituibile.

ART. 5 - Delibera di iscrizione

L'ammissione degli associandi è deliberata a discrezione del Consiglio Direttivo e decorre dal giorno in cui è stata adottata la delibera.

Ove il Consiglio non ritenesse di accogliere la domanda di iscrizione, comunicherà la decisione di reiezione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Contro il mancato accoglimento della domanda di adesione all'Associazione è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dal diniego di iscrizione, al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile.

Per le domande di iscrizione presentate da soggetto che ha subito il provvedimento di espulsione previsto dall'art. 7 lettere a - b), il Consiglio dovrà preventivamente acquisire il parere dell'Organo che ha comminato il provvedimento stesso. Detto Organo dovrà esprimersi entro 30 (trenta) giorni e il suo parere sarà vincolante.

Art. 6 - Quota associativa

L'iscrizione all'Associazione vale per anno civile e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo presentazione di istanza di recesso.

La quota associativa è infrazionabile. Il versamento della stessa dovrà essere effettuato al momento dell'iscrizione e successivamente entro la fine del mese di Febbraio di ciascun anno, secondo modalità stabilite nel regolamento di attuazione.

Fermo restando quanto disposto dall'art.8, i diritti derivanti dall'iscrizione decorrono dalla data della delibera di ammissione.

Il mancato pagamento delle quote sociali sospende qualsiasi diritto sociale. Il mancato versamento delle quote sociali entro il 30 Aprile comporta l'automatica esclusione del socio, che potrà ritesserarsi solo come nuovo socio, tutto ciò senza che l'Associazione abbia alcun obbligo di comunicazione nei confronti del socio stesso.

Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio Ordinario

La qualifica di Socio Ordinario si perde:

a) Per recesso comunicato al Consiglio a mezzo raccomandata, anche a mano con consegna di ricevuta, o mail PEC, da far pervenire all'Associazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente; può recedere il socio che non si trovi più in grado, per motivi di ordine familiare e personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

b) a seguito di delibera di cancellazione per morosità da parte del Consiglio; la quota sarà dovuta per intero fino a tutto l'anno della cancellazione;

c) per applicazione del provvedimento disciplinare di espulsione emanato nei confronti del socio:

- che commetta gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla Legge o dallo Statuto;
- che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento dei pagamenti verso l'Associazione;
- che in qualunque modo arrechi grave danno all'Associazione o che svolga attività concorrenti a quella svolta dall'Associazione;

In tutti i casi in cui venga determinata l'espulsione, non vengono meno gli obblighi di corresponsione delle quote sociali dovute.

L'espulsione diventa operante, limitatamente al socio, dalla data di annotazione nel libro dei soci.

Le deliberazioni prese in materia di espulsione debbono essere comunicate ai soci destinatari tramite raccomandata a mano con rispettiva ricevuta - se accettata - o tramite invio mail PEC. Nei casi in cui ciò non fosse possibile, la stessa verrà affissa nella sede dell'Associazione e diventerà esecutiva qualora, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'affissione, il socio non avrà trasmesso per iscritto materiale idoneo a ritenere ingiusto il provvedimento di esclusione, che sarà valutato dal Consiglio Direttivo entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione.

Art. 8 - Diritti e doveri del Socio Ordinario

L'esercizio dei diritti associativi spetta al Socio Ordinario in regola con il pagamento delle quote deliberate e, se scadute, comunque versate almeno 180 (centottanta) giorni prima della data fissata per il rinnovo degli organi del Consiglio.

Gli associati, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione si impegnano a:

- a) osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti nonché le deliberazioni adottate dagli Organi associativi;
- b) al versamento della quota associativa da effettuare nei termini e con le modalità di cui all'art. 6.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci ;

- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice-Presidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito. Le prestazioni rese dai soci sono volontarie e non possono essere in alcun modo compensate, tranne eventuali rimborsi per spese effettivamente sostenute, preventivamente riconosciute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono incompatibili con cariche politiche di qualsiasi schieramento. Eventuali candidature politiche comportano la momentanea sospensione dalle cariche ricoperte, con reintegro in caso di mancata elezione.

Art. 10 - L'Assemblea dei Soci

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie.

Le convocazioni devono effettuarsi mediante avviso scritto - trasmesso anche via mail - inviato agli aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora.

Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita, usare qualunque altra forma di comunicazione diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Sono compiti dall'Assemblea ordinaria :

- 1) Approvare il bilancio preventivo entro il 31 Gennaio ed il bilancio consuntivo entro 31 Marzo.
- 2) Indirizzare e vigilare sull'attività del Consiglio Direttivo;
- 3) Approvare o modificare regolamenti integrativi al presente statuto su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei soci;
- 4) Eleggere ogni 5 (cinque) anni il Consiglio Direttivo; fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed i Consiglieri;
- 5) Deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 6) Deliberare l'ammontare delle quote sociali.
- 7) Determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei limiti da 5 (cinque) a 9 (nove) sulla base del numero degli iscritti, cioè:
 - Da zero a 50 (cinquanta) iscritti, 5 (cinque) componenti;
 - Da 51 (cinquantuno) a 100 (cento) iscritti, 7 (sette) componenti;
 - Da 101 (centouno) iscritti in poi, 9 (nove) componenti.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i primi quattro mesi, ed eccezionalmente entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il

Consiglio Direttivo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto - con indicazione delle materie da trattare - da almeno un terzo dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea a norma di Legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulla modificazione dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dal Consiglio Direttivo nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta nei 10 (dieci) giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto, e delibera liberamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza diretta della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano o - a scelta dell'Assemblea stessa - per scrutinio segreto.

Hanno diritto al voto nelle assemblee tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci al 31 dicembre dell'anno precedente la data di svolgimento dell'Assemblea, ed in regola con il tesseramento per l'anno in corso.

Possono ricoprire cariche sociali i soci che risultino iscritti nel libro soci al 31 Dicembre dell'anno precedente la data di svolgimento dell'Assemblea da almeno 24 mesi e che risultino in regola con il tesseramento per l'anno in corso.

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario e quando occorre due scrutatori. Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica 5 (cinque) anni, i suoi componenti sono rieleggibili. E' composto dal numero di membri stabilito in proporzione al numero degli associati come da art. 10.

I soci fondatori ne sono membri per diritto, gli altri vengono espressi dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio elegge ogni 5 (cinque) anni nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e può delegare, determinandole con apposita deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei Dirigenti o ad altro socio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi nonché tutte le volte che vi sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. Le convocazioni possono avvenire a mezzo: PEC - Email - Raccomandata - Raccomandata a mano - Telefono - SMS etc. e con qualunque altro mezzo di comunicazione e secondo le modalità deliberate dal C.D.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo è possibile anche a mezzo Videoconferenza o altra modalità equipollente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

La mancata partecipazione ingiustificata a più di TRE riunioni, comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Spetta pertanto al Consiglio Direttivo:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Amministrare il Patrimonio dell'Associazione e redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) Compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;
- e) Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) Provvedere alla riscossione delle quote dovute in relazione alla previsione dell'art.6;
- g) Compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della Legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale;
- h) Deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- i) Deliberare il trasferimento della sede e l'apertura di sedi secondarie.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi o in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Apre e chiude conti correnti bancari o postali e procede agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

La durata della carica è di 5 (cinque) anni, ed è rieleggibile.

Art. 13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella gestione dell'Associazione e lo sostituisce in caso di impedimento ed in tutti i casi in cui ne sia espressamente delegato.

Dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Art. 14 - Il Segretario

Il Segretario è responsabile di tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione (gestione libro Soci, verbali, assemblee, comunicazioni ai soci, ricevute di riscossione quote sociali) e congiuntamente al Presidente li sottoscrive.

Dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Art. 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile di tutti gli atti economici compiuti nell'espletamento della propria funzione e congiuntamente al Presidente li sottoscrive. Ha il compito di curare la contabilità generale ed anche quella particolare relativa alle singole iniziative dell'Associazione, predispone il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno successivo che il Consiglio redige e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Art. 16 - Il collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei soci ogni 5 (cinque) anni. È composto da 3 (tre) membri, 2 (due) effettivi e 1 (uno) supplente .

Per essere eletto a componente del Collegio dei Probiviri è necessario aver superato i 30 anni di età e almeno 5 (cinque) anni di iscrizione all'Associazione.

Per i primi 5 (cinque) anni di vita dell'Associazione tali limitazioni non saranno applicate.

Spetta al Collegio dei Probiviri decidere, in unica istanza definitiva e inappellabile, sulle controversie insorte che vengano demandate alla valutazione del Collegio il quale emanerà decisioni su: la non accettazione di domande di ammissione, la sospensione, l'espulsione di un socio.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione . I probiviri sono rieleggibili.

Art. 17 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, donazioni e da ogni altra entrata destinata per sua natura ad incrementarlo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Le quote sociali;
- b) Da contributi che provengono dai privati e da contributi straordinari versati dai soci;
- c) Proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse;
- d) Contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- e) Contributi di organismi internazionali;
- f) Eventuali utili di gestione di attività permanenti o occasionali;
- g) Donazioni e lasciti testamentari.

Art. 18 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 19 - Bilanci

L'Associazione predispone, nei limiti di tempo previsti dallo Statuto, la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, sottoponendoli all' approvazione degli organi di competenza.

Art. 20 - Scioglimento e Liquidazione

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendo preferibilmente tra i soci.

In caso di cessazione dell'Associazione, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto a fini di pubblica utilità.

Art. 21 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal seguente statuto o da eventuali regolamenti adottati, saranno applicate le norme previste dal codice civile.

Questo statuto è composto da n° 21 articoli disposti su sette pagine, le sottoscrizioni dei soci fondatori si trovano nella pagina 8.

Gerace, lì 01/04/2014